

**COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

PROTOCOLLO D'INTESA

1. Premessa; 2. Questioni attinenti all'ammissione; 2.1. Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio; 2.2. Questioni in materia di indicazione del reddito; 3. Questioni in materia di patrocinio nella difesa d'ufficio; 4. Questioni attinenti alla liquidazione dei compensi; 4.1. Richiesta e liquidazione: aspetti interpretativi e predisposizione di modelli; 4.2. Presentazione della richiesta di liquidazione; 4.3. Liquidazione al difensore della parte civile; 4.4. Disciplina delle spese all'esito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento; 4.5. Liquidazione standard per il rito direttissimo; 5. Osservatorio.

1. Premessa

La Commissione, in origine costituita dai Dottori Antonio DE MARCHI, Claudio FERRERO Elisabetta GALLINO, Flavia NASI, Simone PERELLI, e Paola TROVATI, in rappresentanza dei Giudici delle Sezioni Dibattimentali del Tribunale di Torino, e dagli Avvocati Michela MALERBA, Roberto BRIZIO, Davide RICHETTA e Federica ROCCATTI, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino e della Camera Penale Vittorio CHIUSANO di Torino, aveva convenuto di individuare, all'esito di una serie d'incontri tenutisi tra l'ottobre 2010 ed il novembre 2011 e quali argomenti d'interesse e fonte di problematiche, i temi sotto elencati, nonché di promuovere l'adozione di prassi, pure nel seguito descritte, che, nel rispetto della disciplina vigente, favorissero un funzionale e celere assolvimento del servizio.

I lavori avevano preso spunto e recepito integralmente, con minimali modificazioni ed integrazioni, il Protocollo d'intesa già perfezionato il 27/09/2010 dalla Commissione costituita presso l'Ufficio G.i.p. Tribunale di Torino ed in allora composta, oltre che dai ricordati rappresentanti del Foro

torinese, dai Dottori Sandra RECCHIONE, Anna Luisa RICCI e Francesco MORONI.

Le modificazioni apportate al metodo di determinazione dei compensi professionali con il d.l. 24/01/2012 n. 1, conv. in l. 24/03/2012 n. 27, e con il D.M. 20/07/2012 n. 140, hanno successivamente consigliato di aggiornare i lavori della Commissione e di procedervi unitariamente, con la partecipazione dei rappresentanti predetti per le Sezioni G.i.p. e Dibattimentali del Tribunale (eccezion fatta per i Dottori nelle more passati ad altro incarico), e con il contributo dell'Avv. Claudio NOVARO ad integrazione della rappresentanza del Foro torinese.

Il testo che segue è stato quindi esaminato unitariamente, ha condotto alle integrazioni inserite in prevalenza nella parte dedicata alla liquidazione dei compensi e si propone di costituire, unitamente a *vademecum* di più celere consultazione ed ai modelli a quest'ultimo allegati, orientamento e prassi vigente presso i distinti Uffici e Sezioni del Tribunale di Torino.

Preme, ancora preliminarmente, sottolineare come i lavori delle Commissioni, nel rispetto delle relative competenze e prerogative, si siano svolti in un clima di grande armonia e collaborazione, ad ulteriore conferma dei rapporti da tempo esistenti tra il Foro e l'Autorità giudiziaria torinese.

Su queste basi ed in primo luogo, si è unanimemente ritenuto di condividere l'assunto secondo il quale il buon funzionamento delle procedure relative al Patrocinio a spese dello Stato rappresenti condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale.

Di qui l'avvertita esigenza di individuare e promuovere l'adozione, laddove possibile, di prassi concordate in grado:

- da un lato, di favorire un puntuale e tempestivo riconoscimento del “beneficio”, al fine di consentire una immediata ed efficace instaurazione dell’ assistenza difensiva,
- dall’altro, di accelerare i tempi di liquidazione delle competenze professionali, anche attraverso l’individuazione di procedure semplificate di accertamento degli onorari, condivise dal Foro e dai Giudici.

Se tali obiettivi fossero raggiunti si otterrebbe anche il risultato di valorizzare l’operato del professionista che assiste i non abbienti, nel convincimento che anche attraverso il miglioramento delle prassi in materia di ammissione e liquidazione possa trovare effettiva realizzazione il diritto di difesa tutelato dalla Carta costituzionale.

2. QUESTIONI ATTINENTI ALL’AMMISSIONE

2.1. Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio

L’istanza potrà essere presentata direttamente dall’interessato, il quale, ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 28.12.2000 n. 445, richiamato dall’art. 78 del Testo Unico anche in materia di patrocinio a Spese dello Stato, dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla, già sottoscritta, allegando copia fotostatica di documento di identità. Lo stesso difensore potrà presentare l’istanza, sottoscritta dall’interessato e da lui autenticata. Si ricorda che ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 l’autenticazione della sottoscrizione consiste nella attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità personale di chi sottoscrive: si richiama pertanto l’attenzione a che l’autenticazione da parte del difensore sia effettuata solo in caso di certa identità del sottoscrittore. Pacificamente, infatti, ai fini dell’ammissione al patrocinio a

spese dello Stato il **soggetto istante deve essere identificabile in modo certo**: la certezza sull'identità è infatti condizione necessaria affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 11792 del 10.02.2009** CC. secondo cui “ È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; ovvero Cass Pen n. 12743 del 27.11.2002 secondo cui “ la prova del possesso della cittadinanza (italiano o straniera) o della condizione di apolide residente deve essere fornita dall'interessato mediante idonea documentazione, non potendo valere in tal senso né presunzioni né dichiarazioni autocertificative alle quali non può essere assegnata alcuna rilevanza ove provengano da soggetto non altrimenti identificato e perciò da ritenere giuridicamente inesistenti”). Si deve perciò ritenere che i sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che i loro difensori potranno eventualmente ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso.

A meno che l'istanza non sia presentata direttamente dall'interessato già sottoscritta, dunque, non è prevista a pena d'inammissibilità, restando pur sempre raccomandabile, l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità, neppure ai fini della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, dichiarazione che in virtù dell'art. 79 lett. c) DPR 115/2002 deve essere inserita nell'istanza: la sottoscrizione di detta dichiarazione non deve, infatti, essere effettuata con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 sopra citato, dal momento che questa disposizione si riferisce espressamente alle sole istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (previste dall'art. 47) e non già alla diversa

categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (previste, come detto, dall'art. 46).

Si rileva, tuttavia, che la Suprema Corte con la Sentenza n. 34914 del 2003, nel confermare la decisione di inammissibilità dell'istanza da parte di un giudice di merito per mancata allegazione della fotocopia del documento di identità, ha, invece, stabilito (con decisione per vero isolata) che detta allegazione è necessaria a fini della validità della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lett. c) dell'art. 79, non distinguendo però nel caso in giudizio tra le due specie di dichiarazione sostitutiva, di "certificazione" e di "atto di notorietà" per le quali la stessa legge prevede formalità differenti (allegazione del documento solo nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Per scongiurare ogni difficoltà resta, dunque, raccomandabile allegare *ad abundantiam* la copia fotostatica del documento, richiamandosi *ex professo* a quanto sopra nel caso in cui lo stesso manchi o non sia agevolmente e per tempo conseguibile (soggetti anagraficamente irreperibili, detenuti privi di documento all'ingresso in carcere per averlo in precedenza smarrito o che non possano contare sull'assistenza di congiunti all'esterno ecc.).

Nell'istanza, a pena di inammissibilità, **deve essere indicato il codice fiscale** dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento (art. 79 lett. b d.P.R. n. 115/2002).

Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti: cfr. *supra*) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi potranno indicare, **in luogo del numero di codice fiscale**, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144; Cass Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684).

Con riferimento alle generalità, si segnala la necessità di indicare **la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante**, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità. Il possessore di documento di identità che risulti

cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora.

Ferma la rilevanza della residenza attuale ed effettiva, con la relativa indicazione della composizione del nucleo familiare, deve tuttavia precisarsi che, qualora la stessa sia diversa da quella anagrafica o risultante da documento, l'istante sia in tal caso tenuto a fornire sul punto elementi circostanziati a conferma della difforme situazione di fatto, allorché il riferimento ai dati anagrafici formali sia tale da escludere la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio a causa della presenza di un congiunto capiente. A tal fine si potrà fare riferimento ad elementi confermativi della situazione di fatto che eventualmente già emergono dagli atti: detto onere potrà ritenersi superato dall'autocertificazione di formale mutamento di residenza, ancorché non annotato sul documento d'identità previamente conseguito, ovvero con l'indicazione, in aggiunta, della composizione del nucleo familiare "formale", dei dati dei congiunti e dei redditi relativi quando pure in tal caso ricorrano i presupposti per l'ammissione.

Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al **cittadino straniero**, sia o non residente in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile solo all'apolide (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10805 del 20/12/2002).

Si osserva, infine, come **l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale** operi pacificamente anche nel procedimento principale in cui il beneficio è richiesto, con la conseguenza che le notificazioni relative a tale procedimento dovranno essere effettuate al suddetto domicilio (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 11792 del 10/02/2009 Cc. dep. 17/03/2009, Rv. 243204). Al fine di evitare, dunque, l'estensione di tale elezione al procedimento principale, che potrebbe, da un lato, generare per l'autorità procedente problemi in relazione alla notificazione di avvisi (si pensi all'ipotesi in cui, contestualmente alla

presentazione da parte del difensore dell'istanza di ammissione nella cancelleria del giudice, il PM debba effettuare delle notifiche) e, dall'altro, risultare pregiudizievole del diritto dell'imputato alla effettiva conoscenza degli atti del processo, sarà opportuno che la richiesta di effettuare le comunicazioni relative al procedimento incidentale presso lo studio del difensore, contenuta nell'istanza, sia accompagnata dalla **espressa esclusione dell'operatività dell'art. 161 c.p.p.** (ad es.: *Ferma l'elezione di domicilio nel procedimento principale, dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di patrocinio a spese dello Stato presso...*).

I medesimi requisiti sono inoltre ed all'evidenza prescritti quando il richiedente l'ammissione è la persona offesa dal reato per il quale si procede, con l'avvertenza che tanto è richiesto, nei procedimenti a carico d'imputato maggiorenne, anche al minore e pure se sia stato nominato un curatore speciale di quest'ultimo: in tali casi l'istanza deve essere sottoscritta da genitore esercente la relativa potestà, ovvero dal curatore speciale già nominato, e gli effetti decorrono, come sempre, dalla data di presentazione.

Per quanto concerne le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione, salva la procedura di riserva orale formulata dall'interessato ai sensi dell'art. 109 d.P.R. 115/2002, la stessa deve essere depositata presso la cancelleria dell'Ufficio o della Sezione a cui appartiene il giudice titolare del fascicolo. Al proposito si segnala, tuttavia, che è operante presso l'Ufficio spese pagate sportello unico di ricezione di tutte le istanze dirette alle sezioni dibattimentali del Tribunale e che ivi si dovrà procedere al deposito onde favorire più celere rubricazione.

2.2. Questioni in materia di indicazione del reddito

La commissione ha analizzato le questioni ritenute più problematiche in materia di determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ¹.

¹ La individuazione delle questioni è stata effettuata anche attraverso la ricognizione – effettuata attraverso delle interviste – delle problematiche ritenute di maggior rilievo dai giudici della sezione.

Quanto alla individuazione della soglia di reddito in relazione al **nucleo familiare di riferimento** si è condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, nel valutare il reddito familiare complessivo, si ha riguardo, non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuta condivisibile, infatti, la *ratio* di tali decisioni, volta ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica). In particolare, circa la valutazione di situazioni di mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente *more uxorio*, la Corte di Cassazione ha stabilito che “*Per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto*” (Sez. 4, **Sentenza** n. 19349 del 17/02/2005 CC. dep. 20/05/2005, Rv. 231357).

Che la valutazione del reddito debba essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza si ricava anche da Cass. Sez. 4, **Sentenza** n. 22635 del 07/04/2005 (CC. dep. 16/06/2005, Rv. 231791) secondo cui “*La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare*”.

Si è rilevato, tuttavia, che le dichiarazioni devono fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia esistente nel periodo preso in considerazione dalla legge (anno precedente e anno in corso).

E' stata invece considerata **non necessaria sia la allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, sia la autocertificazione, da parte dei conviventi, del reddito dagli stessi percepito**; si è ritenuto infatti, al riguardo, prescritta e sufficiente la sola autocertificazione del richiedente.

Circa l'**indicazione del reddito** ai fini dell'ammissibilità dell'istanza si è ritenuto che il reddito debba essere indicato "in positivo" e non sia utile, ai fini della verifica dell'ammissibilità, la indicazione generica di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio.

Si è ritenuto inoltre opportuno – al fine di evitare prevedibili revoche - che la dichiarazione circa il mancato superamento della soglia di reddito ostativa alla concessione del beneficio sia effettuata non solo con riferimento all'anno fiscale precedente a quello nel corso del quale si chiede l'ammissione, come richiesto espressamente dall'art. 79 lett. d) del T.U. 115 del 2002, ma sia estesa anche ai redditi percepiti nell'anno in corso al momento della dichiarazione.

Circa la valutazione di eventuali **redditi illeciti** percepiti dal richiedente si è ritenuto di condividere la costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui *"Nella valutazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria"* (Sez. 4, **Sentenza n. 38486 del 17/09/2008 Cc. dep. 09/10/2008, Rv. 241225**).

Al riguardo, si è messa in evidenza la difficoltà di valutazione dei redditi illeciti e, in relazione alle concrete modalità di individuazione e valutazione, si è ritenuto:

- che i reati cui possono essere collegate presunzioni di reddito “sopra soglia” emergenti dal certificato del Casellario possono essere presi in considerazione e valutati liberamente dal giudice ai sensi dell’art. 96 comma 2 T.U. 115 del 2002, purché incidenti rispetto ai redditi conseguiti nel periodo cui l’istanza deve riferirsi,
- per quanto riguarda i redditi che si può presumere originino dai fatti contestati nel giudizio in corso si rileva, per quanto occorra, che l’indagato/imputato non ha l’obbligo di dichiarare *contra se* relativamente a (eventuali) redditi illeciti riconducibili ai fatti del processo in corso,
- circa la valutazione di eventuali redditi illeciti scaturenti (ipoteticamente) dai fatti per i quali si procede, si ritiene che il giudizio sul superamento della soglia di reddito per l’ammissione al beneficio può essere fondato su elementi obiettivi emergenti dagli atti o dal processo al momento della richiesta; si ritiene tuttavia che tale valutazione non debba essere ancorata al fatto indicato nel capo di imputazione (in fase di accertamento processuale); tuttavia possono essere valutati tutti gli elementi di prova, anche emergenti dagli atti, rilevanti ai fini del giudizio ex art. 96 DPR 115/2002 (ovvero le notizie relative al tenore di vita, alle condizioni familiari e personali ed alle attività economiche svolte).

Circa **gli elementi da cui desumere il reddito** si rileva che questo va dedotto dal reddito imponibile (nel quale sono ricompresi anche i redditi derivanti dalla proprietà di immobili), e che vanno computati anche i redditi soggetti a tassazione separata.

Inoltre, in relazione ai cittadini extracomunitari, è richiesta la **certificazione dell’autorità consolare** ed al proposito si è preso atto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiede, in aderenza alle osservazioni espresse dalla

Corte costituzionale in argomento, che siano indicati in tale attestazione elementi concreti che consentano verifiche in positivo (v. sul punto *Sez. 3, Sentenza n. 38718 del 01/07/2004 Cc. dep. 04/10/2004, Rv. 229605*): *“In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero, l’attestazione dell’autorità consolare sulla veridicità dell’autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l’indicazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli”*.

Circa la prova della **impossibilità a presentare la documentazione consolare** richiesta ai sensi dell’art. 79 comma 2 del T.U.115 del 2002 - che abilita l’autocertificazione ai sensi dell’art. 94 dello stesso testo - si ritiene che la stessa possa essere integrata dalla documentazione della richiesta inoltrata all’autorità consolare e dal decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Al proposito si segnala, ancora, che la mancata allegazione della certificazione consolare non è affatto causa d’inammissibilità dell’istanza (cfr. art. 79 DPR 115/2002, commi 1 e 2), ben potendosi ipotizzare, in luogo di suo rigetto e successiva ripresentazione, l’assegnazione di termine entro il quale provvedere all’integrazione della documentazione secondo le anzidette modalità.

Si rileva, da ultimo, che La Corte costituzionale (sentenza n. 139 del 16 aprile 2010) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, DPR 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui, stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La Corte, pur dando atto del lodevole intento perseguito dal legislatore di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale ai «non abbienti» – ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un

reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria.

3. QUESTIONI IN MATERIA DI PATROCINIO NELLA DIFESA D'UFFICIO

Principio generale che disciplina la materia, con riguardo alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al **difensore d'ufficio**, è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il predetto difensore gravi sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 bis, secondo comma, lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 DPR n. 115/2002). In deroga a detta regola, l'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato DPR (vale a dire nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato), risultando subordinato al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi, alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore (nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita).

Quanto alla questione attinente al **recupero delle spese** sostenute per la procedura, la Commissione ritiene di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio - che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali - non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette: invero, non solo non vi è alcuna disposizione che preveda la liquidazione di detti compensi, ma il riferimento "congiunto" a "onorario e spese", con cui si apre il DPR. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116 (disposizione di carattere eccezionale), ed il richiamo - quanto a misura e modalità - all'art. 82, impongono di ritenere che la disciplinata liquidazione riguardi i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il proprio ufficio, e non anche

l'onorario e le "spese" relativi alle procedure esperite inutilmente per il recupero dei crediti professionali (Cass., Sez. IV, sent. del 9.10.2007, n. 46471).

Tale soluzione, d'altra parte, è coerente con la esplicita previsione contenuta nell'art. 32 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

Eventuali applicazioni amministrative difformi verranno affrontate tramite verifica della commissione con gli uffici competenti.

Per il caso in cui, invece, il professionista - nominato difensore d'ufficio - abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato **irreperibile**, il disposto di cui all'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito (la cui previsione, in effetti, è contenuta esplicitamente solo nel disposto dell'art. 116 DPR n. 115/2002 e non anche in quello del successivo art. 117 e la cui assenza, nella disposizione da ultimo citata, non può ritenersi casuale, rispondendo tale precisa scelta legislativa alla *ratio* di evitare di imporre al difensore d'ufficio l'irragionevole onere dell'esperimento di procedure che, in ragione della condizione di irreperibilità del soggetto, sarebbero inutilmente dispendiose: Cass., Sez. IV, sent. del 20.12.2007 n. 5773, rv. 239034).

Ciò detto, quanto alla **nozione di irreperibilità** di cui all'art. 117 d.P.R. n. 115/2002, la Commissione ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che equipara alla irreperibilità di diritto (tale da presupporre un formale provvedimento reso dall'Autorità Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna), quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione **di fatto** di sostanziale irrintracciabilità del soggetto stesso: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass., Sez. IV,

sent. del 17.10.2007 n. 4153, rv. 238665; Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008 n. 46392, in motivazione).

Con riguardo alla **irreperibilità dipendente da una formale dichiarazione** intervenuta nella sede processuale principale (evidentemente già preceduta dalle ricerche infruttuose previste per l'adozione di tale provvedimento dell'A.G.), occorre anzitutto chiarire che non può ritenersi sussistente a carico del difensore - prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 d.P.R. n. 115/2002 - l'onere di esperire nuove ricerche dell'imputato allo scopo di fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile. Del resto, la previsione normativa secondo cui il successivo venir meno dello stato di irreperibilità legittima lo Stato a ripetere quanto anticipato, rende superfluo che si richieda al difensore l'esperimento della relativa procedura

Resta salva l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'A.G. e prima dell'attivazione del recupero del credito ex art. 117 TU 115 del 2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi (Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008, n. 46392, rv. 242309). In tale caso, ovviamente, la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Quanto, invece, alla individuazione in concreto dei **criteri utili per identificare il soggetto irreperibile di fatto**, la Commissione (sul presupposto che al difensore incomba l'onere - laddove ragionevolmente esigibile - di esperire un minimo di ricerche volto al rintraccio dell'assistito, a mezzo di accertamenti tramite anagrafe o ufficio stranieri della Questura) ha preso in esame in esame le seguenti situazioni:

- nel caso di soggetto italiano che abbia una residenza, occorrerà - da parte del difensore che intenda richiedere la liquidazione dei compensi avvalendosi della disciplina dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 - mettere in moto, in seguito alla notificazione con esito negativo dell'atto di costituzione in mora precedentemente

inviato presso la predetta residenza, una verifica anagrafica, all'esito della quale il soggetto potrà essere considerato irreperibile di fatto qualora dovesse risultare irrintracciabile anagraficamente ovvero emigrato per luogo sconosciuto.

Pertanto, il difensore dovrà allegare alla propria istanza di liquidazione un certificato anagrafico storico rilasciato dall'Ufficio anagrafe dell'ultima residenza nota e, se possibile e in concreto conseguibile, relativo al territorio nazionale.

Analogamente, il soggetto dovrà essere considerato irreperibile di fatto nell'ipotesi di mancata notifica della raccomandata con cui è stata intimata la messa in mora (ossia nel caso in cui la raccomandata sia tornata al mittente in ragione del conseguente mancato ritiro da parte dell'interessato dell'atto notificato a mezzo del servizio postale). Qualora, invece, dalle ricerche anagrafiche avviate con le modalità di cui sopra, il soggetto risulti emigrato verso altro comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo comune;

- nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso terzi occorrerà valutare se si possa o meno ragionevolmente ritenere il soggetto dimorante nel luogo di elezione: invero, mentre nella prima ipotesi (soggetto ragionevolmente dimorante nel luogo di elezione) dovrà essere attivata la procedura per il recupero del credito professionale prevista dall'art. 116 d.P.R. n. 115/2002; nella seconda ipotesi (soggetto ragionevolmente non dimorante nel luogo di elezione di domicilio) il patrocinato potrà essere considerato irreperibile qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica: in tal caso non dovrà richiedersi il previo tentativo del difensore di attivare la procedura per il recupero del proprio credito professionale, risultando di assai improbabile realizzazione. Analogamente, nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore (dovendo ovviamente escludersi che il patrocinato possa ritenersi dimorante nel predetto luogo), il soggetto si considera irreperibile di fatto, qualora anche in tal caso non venga rintracciato presso la residenza anagrafica;

- nel caso di soggetto straniero è onere del difensore, al fine considerare irreperibile di fatto il predetto soggetto e, dunque, prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117, d.P.R. citato, esperire ricerche dell'imputato a mezzo di accertamenti "tramite l'Ufficio immigrazione della Questura". Al riguardo, la Commissione ha preso

contatti con il Dirigente responsabile dell'Ufficio immigrazione in Torino e si è convenuto quanto segue, fatte salve successive modificazioni che dovessero essere imposte dal numero imponente di richieste ed almeno fino a quando non sarà concordata, tra la Presidenza del Tribunale ed il Questore di Torino, una sorta di autorizzazione permanente al rilascio delle informazioni ai legali di cittadini stranieri.

Il difensore d'Ufficio del cittadino straniero che si presume irreperibile di fatto è sin d'ora autorizzato a formulare la richiesta all'Ufficio immigrazione, documentando (con allegazione di atto processuale) o autocertificando di essere, o essere stato sino a data indicata, appunto difensore d'Ufficio di tale soggetto, precisando il numero di procedimento (r.g.n.r.) d'interesse, le generalità anche multiple note ed indicando, se esistente in atti o altrimenti conosciuto (ad. es., per l'avvenuta notificazione di Ordine di Esecuzione), il Codice Univoco Identificativo (CUI) del medesimo.

La richiesta è di conseguire notizie sulla presenza dell'assistito d'Ufficio sul territorio dello Stato e deve inoltre contenere l'affermazione di non averlo altrimenti rintracciato, così come l'impegno formale ad utilizzare le notizie eventualmente ricevute al solo fine del recupero del credito professionale maturato in detto ambito.

Non è dunque più prescritta la preventiva autorizzazione a tale fine del Giudice che ha proceduto e la richiesta, corredata degli allegati del caso, ben potrà essere direttamente trasmessa da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore a quello dell'Ufficio Immigrazione (oggi: *immig.quest.to@pecps.poliziadistato.it*). La successiva certificazione, almeno per ora, dovrà continuare ad essere ritirata presso l'Ufficio, ma gli incombenti risulteranno pur sempre in gran parte ridotti e semplificati.

4. QUESTIONI ATTINENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Nell'aggiornare, alla luce delle modifiche introdotte con il D.M. 140/2012, il precedente Protocollo, la Commissione Magistrati e Avvocati è partita dalla comune consapevolezza che il corretto funzionamento del patrocinio a spese dello Stato costituisca un momento fondamentale per l'attuazione dei principi

informatori della nostra Costituzione e delle Convenzioni internazionali in materia.

Ne deriva che l'applicazione dell'istituto debba garantire effettiva dignità allo svolgimento dell'attività defensionale, anche sul piano della liquidazione delle attività svolte, considerando il compenso del difensore non alla stregua di un mero onere finanziario ma quale contributo necessario per salvaguardare ed attuare in concreto il diritto di difesa per tutti i cittadini.

4.1. Richiesta e liquidazione: aspetti interpretativi e predisposizione di modelli

Come emerge dalla relazione illustrativa, la nuova riforma in tema di compensi degli avvocati si è mossa su due direttrici di fondo: da un lato, razionalizzare e semplificare la tariffa forense, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004 n. 127, accorpando le diverse voci presenti nel vecchio tariffario in funzione di una suddivisione in 5 fasi dei procedimenti giudiziari, dall'altro, aggiornare i valori della precedente tariffa, secondo gli indici ISTAT riferibili alle professioni liberali, incrementandoli del 24,1% (a fronte di un aumento effettivo del 29,3%).

La Commissione ha, pertanto, predisposto nuovo modello, allegato in calce al *vademecum*, da utilizzare sia in fase di richiesta sia di liquidazione degli onorari.

Tale modello contiene una griglia, formata da 5 diversi parametri per ogni fase indicata dal legislatore (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva), che consente di precisare in modo più articolato e veloce le richieste dei Difensori e le decisioni dei Giudici. **Gli importi indicati nel modello sono già decurtati del 50 %**, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 DM 140/2012 secondo cui *“Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle ad essa equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa e*

gli importi sono di regola ridotti alla metà". Si è ritenuto, in proposito, che tale decurtazione sia l'unica praticabile, posto che l'art. 82 del DPR 115/2002, il quale, come è noto, prevedeva il divieto di superamento da parte del giudice dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, è stato abrogato dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27

I criteri che devono orientare la **scelta tra i diversi parametri** sono quelli specificatamente indicati al 2° comma dell'art. 12 del D.M. citato, vale a dire, in sintesi, la complessità e la gravità del procedimento, il numero degli incombenti, l'importanza delle questioni trattate, l'urgenza della prestazione e il suo risultato e, più in generale, *"tutte le particolari circostanze del caso"*, riferite all'attività svolta in favore del proprio assistito.

La richiesta e la successiva liquidazione dovranno comunque dare conto del numero, della durata e della complessità delle attività difensive che si inquadrano nelle fasi "tipiche", predeterminate dal legislatore.

Si ritiene al proposito corretto ed auspicabile, specie in ragione di quanto di seguito, indicare, oltre che le attività difensive esperite nell'ambito di ogni singola fase, anche e possibilmente la data in cui le stesse sono state effettuate.

Quanto alle singole attività, si ritiene che quando il loro numero risulti straordinario, sulla base di dati d'esperienza, rispetto alla complessità del processo, sarà onere dell'avvocato motivarne sinteticamente la ragione e, con essa, l'importo per singola fase conseguentemente individuato.

La Commissione ha evidenziato come la struttura sintetica del nuovo sistema di liquidazione lasci un significativo margine di discrezionalità all'Autorità giudicante.

L'esercizio di tale discrezionalità deve tenere conto dell'effettivo impegno profuso dal difensore in relazione alla complessità e durata del procedimento, ma, in ogni caso, **l'eventuale liquidazione di compensi inferiori a quelli indicati**

come minimi nella tabella B del DM 140/12 deve ritenersi del tutto eccezionale e, comunque, deve essere espressamente motivata dal Giudice.

Per consentire la corretta valutazione di tale impegno si è, per questo e come già accennato, ritenuto opportuno che il difensore, nella richiesta di liquidazione, segnali situazioni di particolare complessità che hanno reso l'attività difensiva riferibile ad ogni fase "tipica" particolarmente impegnativa.

Nell'articolo 14 del D.M., a titolo puramente esemplificativo, sono indicate alcune attività che devono essere ricondotte all'interno di tali fasi.

La relazione illustrativa al D.M. riprende detto inquadramento, rapportandolo alle voci contenute nella tabella prevista nel precedente Tariffario forense: su tali basi, la Commissione ha ritenuto di elaborare una tavola sinottica (allegata al *vademecum*).

Nell'ambito dell'attività di predisposizione, da un lato, e di liquidazione, dall'altro, delle note dei difensori, la prima difficoltà che l'interprete si trova ad affrontare è quella di "incasellare" le attività svolte all'interno delle fasi sopra indicate.

La Commissione ha ritenuto di interpretare la normativa nel senso di "raggruppare" all'interno di ogni fase tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte, indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento entro il quale si sviluppa l'attività difensiva.

Per esemplificare, dove nell'ambito dello stesso procedimento vengano poste in essere, in tempi diversi, attività comunque riconducibili ad un'unica fase, tali attività devono essere ricomprese ai fini della liquidazione in un'unica voce. L'importo da liquidare dovrà essere proporzionato alla durata e complessità dell'attività difensiva svolta in relazione ad ogni fase come sopra determinata.

Ne consegue che tutte le volte che debba procedersi a liquidazione in relazione alla attività difensiva prestata nell'ambito di **sub-procedimenti** che si insediano all'interno della "macro-fase"² liquidanda, tale attività dovrà essere, prima, "scomposta" e, poi, classificata e compresa nelle cinque fasi predeterminate dal legislatore.

Così, l'attività difensiva eventualmente prestata nel sub-procedimento di convalida del fermo o dell'arresto dovrà essere "sezionata" in attività di *studio*, *decisoria* ed *istruttoria* (questa fase con specifico riguardo alla parte del procedimento in cui si svolge l'interrogatorio).

Analoga "scomposizione" dovrà essere operata in relazione ai sub-procedimenti che scaturiscano da istanze relative a vincoli reali o personali; in questi casi dovrà liquidarsi una fase di studio ed una fase introduttiva (con riguardo all'istanza).

Il suddetto accorpamento non si ritiene effettuabile in relazione al sub-procedimento che si sviluppa di fronte al **Tribunale del riesame**. Tale scelta interpretativa si giustifica non solo in ragione del fatto che i parametri di liquidazione relativi all'attività difensiva prestata dinanzi al Tribunale in composizione collegiale sono diversi (maggiori) rispetto ai parametri individuati per la liquidazione dell'attività prestata di fronte al giudice monocratico, quanto, soprattutto, alla luce del preciso disposto dall'art. 14, comma 8, del D.M., che prevede che la liquidazione nei procedimenti cautelari venga effettuata in analogia alle regole generali previste per gli altri procedimenti.

La Commissione ha interpretato la nozione di **fase esecutiva** (nella quale ai sensi del decreto ministeriale sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari) tenendo conto dell'espresso riferimento alle "ore" impegnate in tale attività.

2 per macro fase si intende l'attività prestata di fronte al gip dovuta piuttosto che di fronte al giudice del dibattimento

Si è quindi ritenuto che in tale fase debbano essere ricomprese quelle attività di contatto (colloqui, visite etc.) tra il difensore e la persona accusata od imputata che si trova “in vincoli”.

Il compenso per il quale è richiesta la liquidazione è comprensivo di ogni **attività accessoria**, dagli accessi agli Uffici a oneri ed incombenze amministrative o fiscali, le trasferte, le corrispondenze e le sessioni anche con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori (art. 14.9 D.M. n. 140/2012).

Allo stato, in attesa del Decreto ministeriale attuativo del disposto dell’art. 13.10 l. n. 247/2012, esula dalla determinazione dei compensi la previsione di un **rimborso spese forfetario** (art. 1.2 D.M. cit.), mentre continuano certamente ad essere oggetto di liquidazione le **spese vive** effettivamente sostenute nell’esperimento dell’incarico, debitamente documentate con l’allegazione degli originali delle relative ricevute (spese postali, pedaggi autostradali ecc.).

Sono escluse, perché rientranti nei compensi previsti, le competenze di **ausiliari** (interprete, investigatore) e **collaboratori** (sostituti processuali, delegati *ad acta*), mentre istanza di liquidazione a parte deve essere promossa, secondo le rispettive discipline professionali, dai **consulenti tecnici** nominati nel corso del procedimento (art. 83 d.P.R. n. 115/2002).

Per questi ultimi, onde scongiurare che la liquidazione sia esclusa a posteriori per essere **l’accertamento tecnico ritenuto *ab initio* superfluo o irrilevante** (art. 106.2 d.P.R. n. 115/2002), è consigliabile che la nomina sia previamente comunicata con atto scritto depositato presso la Cancelleria del Giudice procedente, con espressa richiesta di tempestiva segnalazione al difensore in ordine alla ricorrenza dei ricordati profili di superfluità, ovvero all’esigenza di meglio documentare, ai medesimi fini, le ragioni o i temi di prova per i quali s’intende procedervi. Sarà a quel punto necessaria una motivazione particolarmente approfondita nei casi nei quali il giudice, pur in assenza di rilievi all’atto della nomina, dovesse poi ritenere di non procedere, per originaria superfluità o irrilevanza, alla liquidazione dei compensi al consulente di parte.

Per quanto concerne la liquidazione di attività difensive richiesta dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, la Commissione ritiene ovviamente di aderire all'indicazione fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili (Cass. sez. un, 25 settembre 2012, depositata il 12 ottobre 2012 n.17406).

La Suprema Corte ha ritenuto che le **attività difensive interamente prestate quando era in vigore il precedente sistema** devono essere trattate facendo ricorso alle tariffe abrogate; diversamente, qualora l'attività difensiva si sia sviluppata in parte nel periodo in cui erano in vigore le vecchie tariffe ed in parte dopo il decreto ministeriale 140 del 20 luglio 2012 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 22 agosto ed esecutivo dal 23 agosto 2012), la liquidazione dovrà essere effettuata in ossequio al principio del *tempus regit actum* e dunque in relazione ai nuovi parametri (già vigenti durante il periodo in cui si è sviluppata la attività difensiva).

L'art. 83, comma 2, d.P.R. n.115/2002 stabilisce che *“La liquidazione [degli onorari e delle spese] è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto...”*.

La Commissione ha preso in esame la situazione della c.d. “doppia fase” nell'ambito del giudizio di primo grado (in cui non vi sia l'udienza preliminare), ovvero laddove si tratti di liquidare l'attività svolta dal difensore prima e dopo l'esercizio dell'azione penale.

Muovendo da logica ed opportunità, si è deciso di distinguere a seconda che nel procedimento il G.i.p. abbia o meno assunto una competenza funzionale ed effettiva nella fase delle indagini preliminari, oltre all'emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'indagato libero, stabilendo il seguente criterio:

- se si procede per reati a citazione diretta a giudizio (di competenza del giudice monocratico) e l'imputato non è stato arrestato o fermato, né vi è stato lo svolgimento di uno o più incidenti probatori, la richiesta di liquidazione per l'attività svolta durante la fase delle indagini preliminari **potrà essere presentata direttamente al giudice del dibattimento**, al termine del processo di primo grado.

In tal caso, per agevolare l'attività di liquidazione di tale giudice (che non avrà nel fascicolo gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari, salvo in caso di epilogo con applicazione della pena o giudizio abbreviato), il difensore dovrà allegare i documenti da cui emerge il compimento dell'attività difensiva svolta, quali (a titolo esemplificativo) il verbale di interrogatorio o eventuali memorie difensive depositate all'esito dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.;

- se, invece, la richiesta di liquidazione è relativa ad un procedimento che ha investito il G.i.p. delle attività processuali che gli sono proprie, il difensore dovrà necessariamente depositare due istanze, la prima al G.i.p. per l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari, la seconda al giudice del dibattimento.

4.2. Presentazione della richiesta di liquidazione

Noti sono e per varie ragioni i lunghi tempi che intercorrono tra la presentazione della proposta di parcella al termine della fase processuale e l'effettivo riconoscimento delle spettanze.

Motivo di ritardo significativo è spesso rappresentato, tra l'altro, dalla ricorrente difficoltà di reperire l'incarto processuale, assai spesso già migrato ad altro Ufficio.

A fronte dell'idea di procedere all'allegazione, a cure ed onere dei legali, della documentazione processuale d'interesse ai fini della liquidazione, si è osservato che tale obiettivo aggravio di attività e copie non sempre sia stato ritenuto

adempimento sufficiente, determinando, oltretutto, l'esigenza di conseguire e documentare attività riportate in atti in precedenza non ritenuti necessari a fini difensivi, con conseguente proliferazione di richieste copie a tal solo fine sollecitate alle Cancellerie.

Procedura reputata più semplificata e funzionale è stata invece individuata nella **sollecita presentazione della proposta di liquidazione al termine della fase processuale d'interesse ed avvalendosi della oggi operativa modalità di trasmissione telematica** tramite l'accesso, previa idonea registrazione del richiedente (singolo professionista o studio associato), al sistema informatico denominato SIAMM, raggiungibile dal sito www.giustizia.it tramite il *link* denominato "servizi *on line*" e, quindi, in calce alla scheda pratica "liquidazione spese di giustizia".

Una volta utilmente perfezionata la fase di registrazione, con l'attribuzione di nome utente (*user name*) e chiave di accesso (*password*: da modificarsi e memorizzarsi a seguito del primo accesso), il singolo professionista, o i componenti dello studio associato, potranno (cliccando sul menu: crea istanza) autonomamente inserire gli estremi del procedimento come delle Autorità procedenti e, quindi, trasmettere ogni istanza di liquidazione, con i relativi allegati, da scansionarsi in **unico file** formato PDF (istanza di liquidazione, ammissione o tentativi di recupero per difesa d'Ufficio ecc.), per poi, in seguito, seguirne passo passo lo stato di avanzamento.

Fatta salva la già concordata illustrazione pubblica della procedura a cure di tecnico che ha predisposto il programma per il Ministero, è importante sin d'ora segnalare che **non è sufficiente procedere alla compilazione degli estremi richiesti passo passo e negli spazi appositi della procedura guidata** (in: crea istanza; cfr. supra), ma che, una volta avuta conferma dell'avvenuta creazione, per procedere all'effettiva trasmissione all'ufficio destinatario **occorre ancora tornare alla pagina iniziale** (nel medesimo menu: home) e **qui cliccare sullo**

stesso menu (sempre evidenziato in blu): istanze on line, accedendo così a pagina composta di due tabelle.

La prima tabella in alto permette ricerca tra le varie istanze che nel tempo saranno “caricate”, mentre la seconda è importante perché descrive riga per riga gli estremi e lo stato di ogni istanza: per quella appena utilmente “caricata”, ma ancora da trasmettere, l’ultima colonna presenta l’icona del file PDF con una freccia rossa verso il basso.

Per procedere alla trasmissione effettiva occorre cliccare sull’icona e, quindi, cliccare nuovamente su riquadrino denominato ricerca e presente in mezzo alla pagina tra le due tabelle di cui sopra: in breve l’icona del file PDF si presenterà con una freccia questa volta blu, per poi successivamente sparire del tutto.

La conferma dell’avvenuta trasmissione e della ricezione si avrà poi quando nella riga corrispondente all’istanza inviata e sotto la colonna: stato, comparirà la dicitura “presa in carico”, segnale che finalmente l’istanza per la liquidazione è pervenuta ed è stata debitamente registrata.

I vantaggi della suddetta procedura saranno evidenti per i giudici, per gli avvocati e per il personale degli Uffici se ognuno degli interessati saprà acquisire rapidamente ed utilizzare sistematicamente l’accesso, l’aggiornamento e la consultazione delle relative procedure informatiche di cui sopra.

Resterà comunque operante la tradizionale modalità di presentazione cartacea dell’istanza e degli allegati presso il competente Ufficio centralizzato “spese pagate”, ma tale alternativa continuerà a richiedere l’accesso fisico in Tribunale dell’Avvocato, la registrazione unitaria delle istanze per tutto l’Ufficio giudiziario, la successiva trasmissione a Sezioni dibattimentali e G.i.p., la conseguente ed aggiuntiva registrazione e, infine, il passaggio dell’incarto al giudice, con una serie di passaggi che inevitabilmente ne rallenteranno la trattazione, si perfezioneranno quando il fascicolo principale potrebbe già trovarsi

altrove e comportandone la spesso dilazionata restituzione, con l'ulteriore svantaggio di non poter controllare da remoto lo stato di ogni richiesta di liquidazione.

Per queste ragioni è in entrambi i casi determinante per la Commissione la tempestività con la quale l'istanza di liquidazione viene promossa: conclusa la fase di riferimento, l'istanza di liquidazione degli onorari dovrà essere presentata al più presto, raccomandandosi che tanto avvenga entro cinque giorni o, al più tardi, entro il termine di deposito della motivazione quando l'atto conclusivo è la Sentenza.

4.3. Liquidazione al difensore della parte civile

In merito alla **liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato**, si ritiene che dall'art. 110 comma 3 T.U. 115/2002, nonostante l'infelice formulazione che sembrerebbe rendere possibile una interpretazione "a contrario", si debba invece ricavare il principio generale che il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha sempre il diritto di ottenere il pagamento solo e soltanto dallo Stato e che l'imputato, se viene condannato al pagamento delle spese legali della parte civile ammessa, debba sempre versarle solo e soltanto allo Stato, sia o non sia egli a sua volta ammesso al beneficio.

“Infatti, ove si accogliesse la tesi secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato, ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (le spese di assistenza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato).

D'altra parte, la tesi, secondo cui in casi come quello in esame il giudice nulla dovrebbe disporre in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio

della parte civile in ragione del fatto che lo Stato provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale sia dell'imputato che della parte civile, non può essere accolta perché costringerebbe lo Stato a pagare tali spese e, al contempo, lo priverebbe di un titolo per potersi rivalere sull'imputato persino nel caso di revoca sopravvenuta dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato.

E, soprattutto, tale soluzione si pone in contrasto con il condivisibile principio generale, affermato dalla S.C. in relazione all'ipotesi in cui ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia il solo imputato e non la parte civile, secondo cui *“l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato”* (vedi Cass. Sez. 5, n. 38271, 17/07/2008-07/10/2008, Rv. 242026, Cutone e altro; CED: in quel caso la S.C. aveva osservato che l'espressione “l'onorario e le spese agli avvocati” di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio).

In realtà, proprio tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, che stabilisce, da un lato, che l'ammissione al patrocinio dell'imputato non lo esonera dal dover rimborsare le spese legali della parte civile (come dal risarcirgli i danni, pagare la pena pecuniaria ecc.) e, dall'altro, che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è sotto questo profilo integralmente equiparato all'imputato non ammesso, induce a ritenere che il disposto del comma 3 dell'art.110 T.U. 15.6.2002 n.115, al di là del dato letterale, debba necessariamente operare nei confronti sia dell'imputato ammesso che di quello non ammesso al patrocinio a spese dello Stato: tale ammissione, infatti, non incide sull'esistenza e sulle modalità di adempimento dei suoi obblighi verso la parte civile, a cominciare da quello di rimborsarne le spese legali. E tale rimborso, ove la parte civile sia a sua volta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non potrà essere disposta che in favore di chi queste spese ha

effettivamente sostenuto, cioè lo Stato stesso.” (così Tribunale Torino, sez. 3[^], giudice Arata, in giudizio di appello nei confronti di F. L.).

Tale interpretazione è presupposta dalla recente giurisprudenza della Cassazione che ha affermato la necessaria coincidenza dell'importo che l'imputato viene condannato a rifondere ex art. 110 TU 115/2002 per le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato con quello che viene liquidato ex art. 82 stesso T.U. in favore del difensore della parte civile (Cass. sez. 6 n. 46537 del 8.11.2011, Rv. 251383; indirizzo confermato anche da Cass. sez. 6 n. 3885 del 18.1.2012, Rv. 252135).

E' ben vero che di fatto l'imputato trae personale vantaggio economico dalla non abbenza di colui che ha danneggiato, tuttavia la rifusione delle spese di lite non ha contenuto sanzionatorio, ma soltanto lo scopo di rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo; e se le spese sono sostenute dallo Stato, la rifusione deve avvenire a favore dello Stato, nella misura in cui esso le sostiene.

E' altresì ben vero che, di fatto, ciò appare risolversi in un personale svantaggio per il difensore della parte civile ammessa (in particolare nel caso di imputato non ammesso al beneficio), perché viene compensato con il limite dei parametri previsti dall'art. 82 del T.U., laddove se potesse ottenere il pagamento dall'imputato, potrebbe vantare un compenso maggiore.

Tuttavia, il difensore della parte civile ammessa al beneficio, assumendo la difesa nel sistema retributivo del patrocinio a spese dello Stato, ne accetta tutte le condizioni, che hanno invece anche altri aspetti per lui favorevoli, quali la sicura solvibilità del debitore e il diritto al pagamento del compenso da parte dello Stato anche in caso di assoluzione dell'imputato o in caso di compensazione delle spese o di mancato accoglimento delle domande civilistiche (con il solo limite della inammissibilità) (vedi Cass. 16.7.2009 n. 42508).

Sul piano pratico la Commissione ritiene di aderire a quanto statuito da Cass. sez. 6 n. 46537 del 8.11.2011, secondo cui *“il giudice del processo penale – che ben sa che la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato – quando condanna l'imputato anche al pagamento delle spese di difesa sostenute da tale parte, nel medesimo dispositivo deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato, quantificandolo ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, e contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma”*.

In altre parole, **il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà specificare detta condizione nella propria nota spese, che redigerà secondo i parametri in quest'ambito previsti e chiedendo espressamente sia la condanna dell'imputato al relativo pagamento a favore dello Stato, sia che con il dispositivo il Giudice pure disponga la liquidazione della somma individuata a favore del legale, specificamente indicato, della parte.**

Il Giudice, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile, dovrà dal canto suo e nel dispositivo indicare l'esatto importo e disporre il pagamento a favore dello Stato, liquidando al contempo ed espressamente la medesima somma al difensore di parte civile nominativamente indicato.

La nota spese presentata all'esito della discussione nel merito dovrà dunque contenere **espressa menzione che la stessa è redatta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 110 DPR n. 115/2002**, con richiesta che in caso di condanna

- 1) l'imputato venga condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese in quella sede determinate e
- 2) che le stesse siano, sempre nel dispositivo, liquidate a favore del professionista che ha rappresentato la parte civile.

Qualora vi sia stata la condanna dell'imputato al pagamento in favore dello Stato e la determinazione delle spese per l'assistenza della parte civile nei termini ricordati, il difensore di quest'ultima dovrà in seguito presentare (meglio se telematicamente) solo sintetica promemoria per la cancelleria, allegando copia della nota spese già depositata e, soprattutto, copia del dispositivo comprendente la relativa statuizione. Se, invece, tanto non fosse avvenuto (per assoluzione dell'imputato o per altra ragione), il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà presentare ordinaria (e meglio se telematica) richiesta di liquidazione per l'importo già dedotto in nota spese, allegando quest'ultima per il dettaglio delle singole voci e fasi.

Solo in quest'ultimo caso il decreto di pagamento di cui agli artt. 82 - 83 DPR n. 115/2002 sarà autonomamente emesso secondo le ordinarie e generali procedure, risultando diversamente già contenuto nel dispositivo della Sentenza di merito e, comunque, sempre ferma restando *“la doverosa osservanza del principio di coincidenza delle somme, prima ricordato e cardine della disciplina di liquidazione dei compensi al difensore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato”* (Cass. sez. 6 n. 46537 del 8.11.2011).

La soluzione di prevedere l'inoltro del dispositivo della sentenza con apposito promemoria consente di avere anche in questo caso procedura unica comune a tutte le richieste di compenso per patrocinio a spese dello Stato, con formazione del relativo fascicoletto ed iscrizione nel registro SIAMM anche della liquidazione così disposta, con l'unica e doverosa segnalazione che restano anche sistematicamente distinti gli eventuali gravami avverso al provvedimento di liquidazione del compenso rispetto a quelli avverso la sentenza, pur **decorrendo dalla medesima data i relativi termini.**

Per facilitare i necessari riscontri, i giudici dovranno comunque, nell'intestazione della sentenza, indicare chiaramente il nome della parte civile e del difensore che la assiste.

Al pari di quanto già osservato in precedenza, si ritiene che sia in ogni caso da contrastare ogni automatismo nella indicazione di importi e nella liquidazione degli stessi, in considerazione del fatto che gli oneri difensivi sono ragionevolmente differenti e non sovrapponibili – e, dunque, non standardizzabili - in relazione ad ogni processo trattato.

4.4. Disciplina delle spese all’esito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento

Nell’ipotesi in cui il difensore presenti **atto di opposizione al decreto di pagamento del compenso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002**, potrà richiedere il pagamento delle spese del giudizio di opposizione che si svolge avanti al giudice civile.

Per queste ultime e secondo le indicazioni fornite dall’ufficio competente del Ministero della Giustizia, il difensore dovrà rivolgere la propria domanda (da inviarsi a mezzo raccomandata, corredata da copia dell’opposizione e dell’ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione, oltre che della comunicazione, da parte dell’Ufficio spese pagate, dell’avvenuto pagamento dei compensi relativi al procedimento principale, della fattura per la somma liquidata in sede di opposizione e di scheda anagrafica con dati e coordinate utili per il pagamento) al Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, Ufficio I, Via Arenula n. 70, 00186 Roma, indicando il seguente oggetto: **“Condanna al pagamento delle spese di giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi al difensore”**.

4.5. Liquidazione standard per il rito direttissimo

La Commissione ha individuato una proposta di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva prestata nel giudizio svolto con rito direttissimo (convalida dell’arresto e successivo giudizio): bozza di tale nota è allegata al ***vademecum***, **da considerarsi, unitamente a tutti gli allegati e ad ogni effetto, parte integrante del presente Protocollo.**

Si è scelto di limitare (almeno per ora) la liquidazione standardizzata al solo processo per direttissima concluso con abbreviato o patteggiamento perché:

- si tratta di processi che hanno mediamente caratteristiche di elevata uniformità quanto ai tempi, alle difficoltà, alla gravità delle imputazioni, e quindi tendenzialmente uniformi anche nel compenso dovuto al difensore;

- inoltre, si tratta spesso di processi a carico di soggetti stranieri che vengono scarcerati a seguito dell'udienza e diventano irreperibili di fatto, così che la richiesta di liquidazione del compenso non viene presentata dal difensore subito dopo l'udienza, bensì a distanza di mesi, dopo che egli ha cercato l'assistito anche chiedendo notizie alla Questura; a causa del tempo trascorso il fascicolo spesso non è più nella disponibilità del giudice; la liquidazione standard consente di non cercare il fascicolo processuale, con significativo risparmio di tempo per tutti.

Proprio in questa ottica si è scelto di non fare distinzioni tra processi definiti in una o due udienze, con rito abbreviato o con applicazione di pena, e senza fare distinzione tra processi in cui l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello stato e processi per i quali il difensore di ufficio chieda la liquidazione del compenso ex art. 117 DPR 115/2002.

Sono individuabili –secondo la commissione- tutte le prime quattro “fasi” in cui il D.M. 140/2012 vuole siano incasellate le attività del difensore:

- la fase di studio (esame del verbale di arresto, del capo di imputazione, dell'intero fascicolo del Pubblico Ministero);

- la fase introduttiva, quantomeno per la preparazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la quale l'obbligo di retribuzione è stato affermato dalla giurisprudenza di gran lunga prevalente della Corte di Cassazione (Cass. 6.11.2007 n. 46764, Cass. 2.7.2008 n. 37545; Cass. 10.7.2008 n. 38474) con argomentazioni pienamente condivisibili: l'eliminazione delle tariffe e

l'introduzione dei parametri non ha inciso minimamente sulle norme che giustificano questa soluzione;

- la fase istruttoria (interrogatorio nella convalida);
- la fase decisoria (quantomeno discussione dell'abbreviato, esame della sentenza);

In merito alla la scelta del rito, si è discusso ampiamente nella commissione se essa debba essere compresa nella fase introduttiva ovvero nella fase decisoria, fermo restando che per essa il difensore ha diritto ad un compenso perché per il suo contenuto tecnico e per il fatto di avvenire in udienza, ove è obbligatoria l'assistenza del difensore, l'imputato non può elaborarla da solo. Si tratta infatti di decisione delicata, tanto più quando l'imputato sia –o possa essere- sottoposto a misura cautelare, richiedendo: un confronto tra difensore e assistito, una valutazione degli spazi difensivi e della soluzione più conveniente per l'imputato, e -nel caso dell'applicazione di pena- un confronto con il Pubblico Ministero, la valutazione e applicazione dei principi che regolano il matematico calcolo della pena, le eventuali sanzioni accessorie, e la possibilità di ottenere la sospensione condizionale.

Nulla invece è normalmente dovuto per la fase esecutiva, in quanto il colloquio tra imputato e difensore non ha in questo caso una sua autonomia, avvenendo in udienza.

Ciò premesso, e per superare le possibili occasioni di contenzioso conseguente ai dubbi interpretativi segnalati sulla fase in cui collocare l'istanza di rito alternativo, si è convenuto di liquidare il compenso nella misura così calcolata:

-fase di studio	€ 75,00
-fase introduttiva	€ 75,00
-fase istruttoria	€ 135,00
-fase decisoria	<u>€ 190,00</u>
-Totale	€ 475,00 (oltre accessori di legge)

I compensi per le fasi di studio ed istruttoria sono liquidati al minimo. Il compenso per la fase introduttiva viene contenuto in considerazione della modesta rilevanza dell'impegno connesso alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, o della richiesta di informazioni alla Questura. Il compenso per la fase decisoria, superiore al minimo, tiene conto della duplicità dei momenti di discussione e decisione (quello sulla convalida e la cautela, e quello sul merito), della delicatezza delle problematiche attinenti alla libertà personale, nonché dell'impegno che anche una corretta applicazione di pena richiede.

Valutati dunque tutti gli interessi in campo, e considerato che la direttissima impone al difensore una disponibilità urgente, talora in giornate prefestive, e non consente di prestabilire un ordine dei processi, la Commissione ha ritenuto di convergere sull'importo sopra indicato, che sarà chiesto e liquidato senza specifica indicazione di quanto dovuto per ciascuna delle fasi individuate dal Decreto Ministeriale, ma con riferimento *per relationem* al presente punto del protocollo.

Resta inteso che "liquidazione concordata" per il rito direttissimo non è stata predisposta per i casi (non frequenti) in cui il processo instaurato con tali forme sia caratterizzato da particolare lunghezza e complessità dell'istruttoria dibattimentale o della discussione.

5. OSSERVATORIO

Da ultimo, la Commissione ha deciso di istituire un **osservatorio** (con riunioni periodiche semestrali della Commissione) sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, **al fine di esaminare eventuali criticità applicative che sin d'ora si raccomanda di voler segnalare.**

Torino, 08 luglio 2013